

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

80.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (3976) . . . . .	1023
PRESIDENTE . . . . .	1023, 1024, 1025, 1026 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041
ACCREMAN . . . . .	1024, 1025, 1026, 1027, 1029 1030, 1033, 1034, 1035, 1037, 1039, 1040
CAPPONI BENTIVEGNA CARLA . . . . .	1040, 1041
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1024, 1028 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034 1035, 1036, 1038, 1039, 1040, 1041
FELISETTI, <i>Relatore</i> 1026, 1027, 1029, 1030, 1031 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040	
MUSOTTO . . . . .	1024, 1025, 1026
PENNACCHINI . . . . .	1024, 1025 1026, 1027, 1039, 1041
RICCIO PIETRO . . . . .	1025, 1027, 1028, 1029 1033, 1035, 1036, 1039, 1040
STEFANELLI . . . . .	1027, 1030, 1036, 1039, 1040, 1041
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1041

La seduta comincia alle 12.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda** (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3976).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda », approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 luglio 1975.

Ricordo agli onorevoli componenti la Commissione che nella seduta del 9 ottobre scorso si è svolta la discussione sulle linee generali, con le successive repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda).

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda, salvo quanto previsto negli articoli 10 e 14.

Restano comunque ferme, come sanzioni amministrative, le sanzioni accessorie e la confisca previste dalle leggi vigenti.

ACCREMAN. Poiché non sono stato presente alla discussione sulle linee generali ho soltanto ora occasione di far rilevare come la situazione descritta nel secondo comma dell'articolo 1 sia tale per cui resterebbero in vigore delle sanzioni accessorie — cioè delle pene accessorie, come le definisce il nostro codice penale — a carico di fatti che non sarebbero più reati, ma unicamente fatti puniti con sanzioni amministrative. Ad esempio, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, prevista dall'articolo 35 del codice penale, va intesa come pena accessoria rispetto ad un fatto sul quale non vi è accertamento da parte del giudice, ma unicamente la sanzione amministrativa irrogata.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma la sospensione dall'esercizio della professione è comminata per reati per i quali non è prevista la sola pena dell'ammenda.

ACCREMAN. Allora bisognerebbe sopprimere le parole « Restano comunque ferme ». Io non sono comunque dell'avviso che pene accessorie come la pubblicazione della sentenza di condanna e la sospensione possano ricadere su di un fatto depenalizzato senza l'accertamento del giudice.

MUSOTTO. È anche vero, però, che il secondo comma dell'articolo 1 recita: « Restano comunque ferme, come sanzioni amministrative... ».

ACCREMAN. Ma nel nostro codice penale tali sanzioni sono delle pene.

PENNACCHINI. Condivido le osservazioni espresse dall'onorevole Accreman, perché non vedo come sia possibile mantenere in vita come sanzioni di carattere amministrativo sanzioni che hanno invece tutte

le caratteristiche delle sanzioni di natura penale.

Per questa ragione, ritenendo di interpretare lo spirito del disegno di legge in discussione, presenterò un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 1.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 1, ho formulato un altro emendamento, al primo comma, con il quale chiedo che le parole « negli articoli 10 e 14 » vengano sostituite con le parole « nell'articolo 10 ». Questo emendamento è connesso in linea di principio ad un altro emendamento, da me formulato, tendente alla soppressione dell'intero articolo 14.

Ho redatto questi emendamenti, perché ritengo che lo scopo del disegno di legge in discussione sia quello di liberare la giustizia penale da un numero elevatissimo di procedimenti di scarsa entità che ne intralciano considerevolmente il lavoro, mentre le disposizioni contenute dall'articolo 14, mantenendo in vita quasi tutte le ammende previste dalla legge (in sostanza, tra le eccezioni previste nell'articolo 14 non figurano soltanto le ammende previste dal codice civile per le infrazioni relative ai bilanci ed ai consigli di amministrazione delle società e poche altre), annullano praticamente la possibilità di raggiungere lo scopo del disegno di legge, che è quello di attuare una depenalizzazione delle contravvenzioni punibili con la sola ammenda.

Bisogna tener conto del fatto che il legislatore ha previsto la pena dell'ammenda per fattispecie di reato assai lievi (se si fosse trattato, infatti, di reati gravi avrebbe quantomeno aggiunto all'ammenda la pena dell'arresto) e che, nei casi in cui la pena prevista è esclusivamente l'ammenda, essa è soggetta ad oblazione ai sensi dell'articolo 162 del codice penale. Alla luce di queste considerazioni, appare chiaro che, approvando l'articolo 14, l'unico cambiamento che apporteremo sarà quello che la facoltà di oblazione potrà essere esercitata di fronte all'autorità amministrativa invece che di fronte a quella giudiziaria; in ogni caso, il reato risulterà ugualmente estinto. Perché dunque, se non cambia nulla, prevedere per tutta una serie di reati il procedimento di fronte all'autorità giudiziaria, con il risultato che infrazioni di levissima entità continueranno a rientrare nell'illecito penale, senza alcun utile cambiamento di natura pratica in favore dell'attività giudiziaria?

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1975

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Riccio ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sopprimere le parole « salvo quanto previsto negli articoli 10 e 14 ».*

RICCIO PIETRO. Questo emendamento era già stato da me preannunciato e motivato nel corso della discussione sulle linee generali, durante la quale sono state evidenziate le contraddizioni che caratterizzano alcuni punti del disegno di legge in discussione. Al riguardo, vorrei fare alcune considerazioni aggiuntive in ordine agli articoli 3 e 4.

L'articolo 3 recita:

« Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta ».

L'articolo 4 prevede che « l'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni indicate nell'articolo 1 non si trasmette agli eredi ».

L'obbligazione solidale si estingue, quindi, in caso di morte dell'obbligato e non si trasmette agli eredi di questo; rimane invece in vita la sanzione amministrativa a carico di chi è colpevole soltanto di essere il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione: ciò non mi pare giusto e potrebbe essere eliminato introducendo una disposizione che preveda che, in caso di morte di uno degli obbligati, il reato si estingue.

Per quanto riguarda le contravvenzioni che intendiamo depenalizzare, va poi osservato che noi sappiamo soltanto genericamente quali esse siano. Mi sembra complicato e soprattutto non certo utile al cittadino, che è il destinatario delle norme emanate dal legislatore, mantenere in vita, per quanto riguarda le contravvenzioni, una molteplicità di problemi e di procedure.

Credo che tutto vada ricondotto ad una unica disciplina, così come è stato fatto per il codice della strada; non mi sembra giusto ed utile, per il cittadino, mantenere

una molteplicità di regolamentazioni per le contravvenzioni, perché si verifica — anche per gli « addetti ai lavori » — la necessità di andare ogni volta a controllare se la depenalizzazione consegue all'applicazione di una o di un'altra legge. Ciò è sicuramente fonte di dubbi e di incertezze, nonché di errori, e noi non dobbiamo favorire il crearsi di difficoltà se, legiferando, vogliamo essere chiari, di modo che le leggi siano comprensibili al maggior numero di cittadini.

Perciò proporrei di unificare la regolamentazione in discussione con le altre vigenti in materia, prevedendo la depenalizzazione di tutte le contravvenzioni punite solo con l'ammenda. Infatti, se si ritiene che esistano delle contravvenzioni che non devono essere depenalizzate, bisognerebbe che venissero punite con sanzioni diverse dall'ammenda, ad esempio con la restrizione della libertà personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Pennacchini ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole « negli articoli 10 e 14 » con le altre « nell'articolo 10 »;*

*Sopprimere il secondo comma.*

PENNACCHINI. Questi emendamenti sono stati illustrati nel mio precedente intervento.

MUSOTTO. Per quanto concerne l'emendamento soppressivo del secondo comma, nonché l'obiezione sollevata dal collega Accreman sull'articolo 1, a mio avviso il legislatore, avendo avvertito il problema, ha cercato di risolverlo con la depenalizzazione della sanzione principale e di quelle accessorie.

Siamo tutti d'accordo nel pensare che ad un fatto depenalizzato non può conseguire una pena accessoria; ma, nel caso in esame, il legislatore fa corrispondere al fatto depenalizzato una sanzione amministrativa.

Il collega Accreman ritiene del resto che sia possibile agganciare ad un fatto depenalizzato una sanzione come la confisca, cioè considerando questa non più una pena accessoria, ma una sanzione amministrativa: se così fosse, a maggior ragione bisognerebbe considerare sanzioni amministrative tutte le altre pene accessorie, dato che la confisca è sicuramente la più grave di esse.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1975

ACCREMAN. Il fatto è che la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale, mentre le altre sanzioni sono vere e proprie pene accessorie.

MUSOTTO. Non ha importanza il fatto di considerare la confisca come una misura amministrativa; se si mantiene la confisca bisogna mantenere anche le altre sanzioni.

Per quanto riguarda la portata del provvedimento, come è possibile addivenire in questa sede alla depenalizzazione di tutte le contravvenzioni punibili con l'ammenda? Ha ragione il collega Riccio quando dice che il legislatore dovrebbe prevedere l'arresto per i casi da lui ritenuti particolarmente importanti; ma come possiamo ora noi depenalizzare tutte le norme del codice penale e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza? Lasciamo che sia il legislatore futuro a provvedere in merito. Il primo comma dell'articolo 14 deve rimanere così com'è; non è possibile abrogare tutte le contravvenzioni del codice penale.

PENNACCHINI. Si tratta sempre di contravvenzioni oblabili.

MUSOTTO. Quanto al secondo comma dell'articolo 14, in esso sono comprese anche le norme relative alla tutela del lavoratore: come si fa a depenalizzarle? A questo tipo di violazioni si agganciano del resto conseguenze importanti, come quelle relative ai reati colposi. Io credo che sia troppo semplicistico rinunciare ad ogni discriminazione e sopprimere l'articolo 14. Credo che sarebbe veramente sconvolgente una legge prospettata in questi termini.

Più che altro, signor Presidente, io esprimo delle mie perplessità in quanto non ho voluto sostituirmi al relatore che ha approfondito il problema certo più di me e che è meglio qualificato ad esprimersi su questi emendamenti che già erano stati preannunciati durante la discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Resta comunque ferma la confisca prevista dalle leggi vigenti ».

ACCREMAN. Questo emendamento è già stato da me illustrato. Vorrei tuttavia formulare alcune considerazioni volte a con-

trastare gli emendamenti presentati dagli onorevoli Pennacchini e Riccio sulla prima parte dell'articolo. È vero che, come hanno ricordato i presentatori di tali emendamenti, tutte le contravvenzioni punibili con l'ammenda sono oggi oblazionabili; ma se non ci poniamo il compito di salvaguardare i valori tutelati con l'articolo 14 ci assumiamo una grave responsabilità. E tale responsabilità va considerata non tanto da un punto di vista pratico, quanto tenendo conto del fatto che proprio in questo periodo il Senato sta provvedendo alla modifica dei libri secondo e terzo del codice penale nel senso di un inasprimento di quelle sanzioni che noi qui, con l'abolizione dell'articolo 14, depenalizzeremmo addirittura.

FELISETTI, *Relatore*. Desidero esprimere il mio parere contrario agli emendamenti in discussione tenendo conto sia delle osservazioni che sono state formulate nella seduta odierna sia di quanto ho già avuto modo di dire nella relazione, quando ho sottolineato il significato delle eccezioni poste dagli articoli 10 e soprattutto 14 per salvaguardare alcuni valori finora poco tutelati. Ribadisco quanto affermato in quella occasione sottolineando la necessità di procedere ad una modifica della normativa penale in merito attraverso l'introduzione di norme più severe al posto della semplice ammenda: in attesa di questi provvedimenti, il dispositivo dell'articolo 14 permetterebbe di restare ancorati ad una procedura penale.

È vero che nell'un caso e nell'altro le contravvenzioni previste dall'articolo 14 restano punibili soltanto con una sanzione pecuniaria, ma c'è un salto di qualità: se noi manteniamo l'articolo 14, le contravvenzioni previste, anche se oblabili, rimangono ancorate al sistema penale; se invece procediamo alla depenalizzazione anche di esse, trasferiamo sul piano amministrativo delle situazioni che a mio giudizio meritano una tutela penale.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere più dettagliatamente l'opinione dell'onorevole relatore in ordine alla proposta fatta dall'onorevole Accreman, e sostenuta dal collega Pennacchini, di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1. Secondo l'onorevole Accreman non è infatti possibile che le sanzioni ivi previste sussistano neanche come sanzioni amministrative; egli sarebbe del-

l'avviso di mantenere soltanto la confisca, che afferma essere una misura di sicurezza patrimoniale e non una sanzione. Dal canto suo l'onorevole Pennacchini sarebbe per la soppressione anche della previsione della confisca.

**PENNACCHINI.** La confisca è sempre collegata ad un'ipotesi di reato; vorrei quindi richiamare l'attenzione dei colleghi sulla contraddizione esistente nel voler mantenere un istituto collegato ad un'ipotesi di reato in un provvedimento che vuole eliminare il reato.

**FELISETTI, Relatore.** In base all'ultimo comma dell'articolo 1 restano comunque ferme, come sanzioni amministrative, le sanzioni accessorie e la confisca previste dalle leggi vigenti. La disposizione è stata formulata avendo ben presente che con essa si conservano delle pene accessorie derivanti dal presupposto della qualifica penale, ma considerandole come sanzioni amministrative.

**ACCREMAN.** Noi non vogliamo limitarci a chiamare amministrativi, e non più penali, provvedimenti come la sospensione dalla professione o la pubblicazione della sentenza di condanna. Non credo che si possa attraverso un provvedimento amministrativo dare luogo ad effetti così importanti.

Non si può sospendere da una professione o un'arte una persona per un'infrazione di carattere amministrativo.

**RICCIO PIETRO.** Avviene questo: il cittadino qualunque, accorgendosi che si tratta di una sanzione amministrativa di poche lire, non pensa a quelle che possono essere le conseguenze accessorie che, talvolta, possono essere sproporzionate all'entità della somma che egli è costretto a pagare. Cioè, alla sanzione amministrativa può conseguire la sospensione da una professione o da un'arte. Il cittadino, notando che la sanzione è irrogata dall'autorità amministrativa, non si preoccupa quanto si preoccuperebbe se questa fosse irrogata dall'autorità penale. Inoltre, l'accertamento da parte dell'autorità amministrativa non ha quell'ampiezza propria dell'accertamento compiuto in sede penale. Quindi, voler tenere collegate queste sanzioni accessorie alla irrogazione di una sanzione amministrativa mi sembra illogico, non solo sul

piano tecnico-giuridico, ma anche in relazione alla realtà pratica.

**FELISETTI, Relatore.** Ripeto che sono contrario anche agli emendamenti riferiti al secondo comma, perché il provvedimento tende soprattutto a realizzare una maggiore snellezza delle procedure, non a modificare la misura delle sanzioni. Né vale affermare che desterebbero meraviglia sanzioni amministrative, assunte da organi amministrativi, di tale pesantezza. Ciò già avviene: ad esempio, il ritiro della patente da parte del prefetto è una sanzione amministrativa molto grave, che incide anche sull'attività professionale.

**RICCIO PIETRO.** Questa è collegata all'accertamento giurisdizionale, tant'è vero che se c'è assoluzione, cessa la sanzione.

**FELISETTI, Relatore.** Anche il provvedimento in discussione prevede la possibilità di ricorrere al giudice.

Lo scopo della legge è quello di rendere più snelle certe procedure di scarso rilievo sotto il profilo penale. Per questa ragione, non sono favorevole agli emendamenti all'articolo 1.

**ACCREMAN.** Il relatore ha affermato che la legge mira alla snellezza delle procedure e non ad altro, e che già oggi vi sono delle misure amministrative di analogia portata. Nella prima fase si tratta certamente di un fatto amministrativo ed io non sono contrario a che rimanga tale. Però osservo che la tendenza unanime è quella di togliere all'autorità amministrativa il potere di comminare sanzioni di questo genere; inoltre, se approveremo senza modifiche il secondo comma, snelliremo le procedure penali, ma nei confronti dei cittadini la tutela contro misure di quel genere, che consiste nel ricorso in appello e in Cassazione, verrà abolita nei gradi successivi, in quanto ciò presuppone che la sanzione sia stata irrogata dal giudice, e non dall'autorità amministrativa. Noi siamo contrari ad effetti di questa natura e quindi riteniamo che, in ordine a queste sanzioni, si debba mantenere il doppio grado di giurisdizione di merito.

**STEFANELLI.** Per quanto riguarda il secondo comma, noi stabiliamo un duplice binario; se colleghiamo le sanzioni accessorie a quelle amministrative, possiamo poi

avere processi penali non più collegati al procedimento di carattere amministrativo, nel corso del quale si prova la insussistenza del reato. Vengono quindi a cadere i presupposti per la comminazione delle sanzioni accessorie e di quelle di carattere amministrativo. Allora succede che, quando già è stata emessa una sanzione amministrativa, a questa ne sono seguite altre assai gravi di carattere accessorio che dovrebbero cadere al termine del processo. Avremo quindi sanzioni assai gravi, accessorie di quelle amministrative, comminate nonostante che il procedimento penale si risolva poi con l'assoluzione piena dell'imputato. E se non risulta la connessione, è esclusa la possibilità di revocare tanto le une quanto le altre.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A mio avviso, tenuto conto della *ratio* del disegno di legge e quindi della logica conseguente, per quanto riguarda il secondo comma si giustifica pienamente la degradazione in amministrative anche delle pene accessorie: come si degrada la sanzione principale, così si degrada quella accessoria. Se, per altro, la *ratio* è quella di snellire le procedure, ci si rende conto della non enormità di questa affermazione. Bisognerà poi stare attenti a non mutare il diritto sostanziale; e invece gli emendamenti modificano proprio la disciplina sostanziale.

Mi rendo conto delle ragioni addotte in senso contrario e della necessità di seguire una certa politica per sottrarre all'autorità amministrativa l'emanazione di alcune sanzioni. Ma non sono convinto dell'argomento addotto nel caso di connessione: in tale caso opera il riferimento all'articolo 1 della legge n. 317 del 1967 e quindi una diversa procedura, che deferisce l'accertamento al giudice penale. Stando così le cose, ritengo giustificata la sanzione accessoria come sanzione amministrativa e quindi dovrei aderire al parere contrario espresso dal relatore. Poiché, tuttavia, come ho detto, mi rendo conto delle altre ragioni espresse, mi rimetto alla Commissione per le modifiche al secondo comma.

Per quanto concerne invece il primo comma debbo dire che sono nettamente contrario agli emendamenti, perché la deroga di cui all'articolo 10 trova la sua motivazione nell'autonomia del procedimento per le violazioni finanziarie; la deroga di cui all'articolo 14 trova invece la propria

giustificazione in validissime ragioni politiche e civili che non è possibile dimenticare, perché se, infatti, viene mantenuta la qualifica del fatto come contravvenzione, non è diversa soltanto la sanzione che viene comminata, ma diversi sono gli effetti proprio in sede di procedura. L'accertamento, con libero convincimento, in sede penale non è certo la stessa cosa dell'accertamento in sede amministrativa! Pertanto quando procediamo alla depenalizzazione non possiamo fare di tuttata l'erba un fascio.

RICCIO PIETRO. Ritiro il mio emendamento e mi associo all'emendamento Pennacchini inteso a sopprimere il riferimento agli articoli 10 e 14.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Pennacchini e Riccio Pietro soppressivo al primo comma dell'articolo 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pennacchini soppressivo del secondo comma, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento Accreman è precluso dalla precedente votazione (sostanzialmente è assorbito).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo modificato.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

(Entità della somma dovuta).

La somma dovuta ai sensi dell'articolo precedente è pari all'ammontare dell'ammenda stabilita dalle relative disposizioni che prevedono le singole violazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

(Solidarietà).

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1975

obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

ACCREMAN. Ho qualche perplessità sulla dizione: « della cosa che servì o fu destinata... ». Forse è opportuno modificarla o addirittura sopprimerla.

FELISETTI, *Relatore*. Non mi sembra necessario modificare l'articolo in discussione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

ACCREMAN. Quand'è così, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

(*Non trasmissibilità dell'obbligazione*).

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni indicate nell'articolo 1 non si trasmette agli eredi.

L'onorevole Pietro Riccio ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere le parole:* e si estingue con la morte di uno dei coobbligati.

RICCIO PIETRO. L'obbligazione solidale non dovrebbe trasmettersi ad alcuno dei coobbligati. Il testo in discussione, invece, prevede che se per uno dei due coobbligati cessa l'obbligo di provvedere al pagamento, l'obbligazione non è estinta. Essa si estingue soltanto con il suo pieno soddisfacimento. Pertanto, nel caso al nostro esame, l'obbligazione rimane integra per gli altri obbligati in solido.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Attualmente

non è questa la disciplina? Questa non è una forma di obbligazione civile per ammenda?

FELISETTI, *Relatore*. Sì, e mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

RICCIO PIETRO. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Riccio Pietro, al quale sono contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

(*Pagamento in misura ridotta*).

È ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Il pagamento è escluso nei casi in cui le norme penali attualmente vigenti non consentono l'obbligazione.

L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Salvi i casi di esclusione previsti dall'articolo 14, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce alternativamente la pena pecuniaria e la pena detentiva, il giudice, quando ritiene di dover infliggere la sola pena dell'ammenda, ammette con decreto il contravventore al pagamento della somma di cui al comma precedente. In tal caso il termine per il pagamento decorre dalla data della notifica del decreto ».

Poiché l'onorevole Spagnoli è assente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

ACCREMAN. Lo faccio mio, signor Presidente, e lo illustro brevemente. Il principio sul quale poggia questo emendamento è che la legge depenalizza tutte le contravvenzioni che siano punite soltanto con l'ammenda. Nel momento in cui il giudice intende punire con l'ammenda una contravvenzione punibile alternativamente con pena detentiva egli deve ammettere l'imputato alla oblazione estintiva.

FELISETTI, *Relatore*. Si tratta di un innesto che ha in sé i motivi del rigetto, perché la legge prende in considerazione ai fini della depenalizzazione soltanto le contravvenzioni punite con l'ammenda e dà facoltà di sanatoria entro sessanta giorni, durante i quali si compie una specie di oblazione in sede amministrativa. Innestare a questo punto un comma del tipo di quello proposto dagli onorevoli Spagnoli e Accreman — che tuttavia merita attenzione sotto il profilo di una sistematica diversa — non mi sembra opportuno in questa sede.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo si dichiara contrario all'emendamento.

ACCREMAN. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Spagnoli-Accreman, al quale sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

(Contestazione).

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

Gli agenti che accertano la violazione procedono anche al sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Gli onorevoli Pietro Riccio ed Accreman hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il terzo comma.*

FELISETTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento, perché si rende necessario al fine di adeguare l'articolo in discussione al nuovo testo dell'articolo 1. Sul merito, ovviamente, vale quanto già osservato in quella sede.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Analogamente il Governo, pur ribadendo l'opinione contraria espressa in ordine all'emendamento già votato all'articolo 1 in materia, è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Stefanelli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

«L'obbligazione si estingue per l'omessa notificazione nei termini prescritti ad entrambi gli obbligati».

STEFANELLI. Già in sede di discussione sulle linee generali ebbi ad esprimere alcune perplessità in merito all'ultimo comma dell'articolo 6, in cui è previsto che «L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto».

Ritengo infatti che, trattandosi, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6, di obbligazione solidale, essa non può persistere in caso di mancata notificazione anche ad uno solo dei condebitori solidali.

L'emendamento da me presentato prevede appunto che l'obbligazione si estingua in caso di omessa notificazione nei termini prescritti ad entrambi gli obbligati.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'obbligazione solidale non consiste in un'unica obbliga-



zione con tanti soggetti, ma è una fascia di tanti rapporti obbligatori.

FELISETTI, *Relatore*. Quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 6 ha una sua validità ed, a mio giudizio, non va eliminato. Il prevedere, infatti, che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto risponde alla regola di tener conto del fatto che, fino al momento in cui non riceve la notificazione, il soggetto interessato, non disponendo degli elementi di conoscenza, non ha neanche la possibilità di difendersi.

Nell'ultimo comma dell'articolo 6 si fa, in sostanza, riferimento ad un inconveniente notificatorio. È un assurdo ipotizzare però che la mancata conoscenza dell'obbligazione possa portare alla conseguenza che entrambi gli obbligati siano liberati dall'obbligazione, dato che un soggetto non può essere sollevato dalle conseguenze di un atto per il solo fatto che questo non è stato notificato ad altri.

Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento dell'onorevole Stefanelli.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Riccio Pietro-Accreman favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Stefanelli, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 7.

(Rapporto).

Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presentato rapporto,

con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico a cui sono demandati compiti e attribuzioni del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione e, in mancanza, al prefetto; l'organo territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Salvo quanto disposto dalle leggi 3 maggio 1967, n. 317, e 9 ottobre 1967, n. 950, la disposizione del comma precedente si applica anche in tutti i casi nei quali leggi precedenti hanno modificato il sistema sanzionatorio con la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa, regolando diversamente la competenza.

Nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri previsti nel primo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

(Procedimento).

Le autorità indicate nell'articolo precedente, alle quali gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, se ritengono fondato l'accertamento, determinano con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento stesso all'ufficio del registro: di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, alle autorità che hanno emesso l'ordinanza.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

In caso di sequestro, se vi è richiesta degli interessati, le autorità predette de-

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1975

vono provvedere non oltre tre mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto.

Anche se vi è stato il pagamento con effetto liberatorio previsto dall'articolo 5, le autorità predette ordinano la confisca se essa, secondo le disposizioni vigenti, è obbligatoria anche in caso di proscioglimento.

Con l'ingiunzione di pagamento le autorità predette provvedono anche ad infliggere le sanzioni amministrative previste nel secondo comma dell'articolo 1.

Ovviamente, gli ultimi due commi vanno soppressi, per un necessario coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 8.

*(Ordinanza e ingiunzione. Opposizione).*

Le autorità indicate nell'articolo precedente, alle quali gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, se ritengono fondato l'accertamento, determinano con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento stesso all'ufficio del registro: di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, alle autorità che hanno emesso l'ordinanza.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

In caso di sequestro, se vi è richiesta degli interessati, le autorità predette devono provvedere non oltre tre mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto.

Anche se vi è stato il pagamento con effetto liberatorio previsto dall'articolo 5, le autorità predette ordinano la confisca se essa, secondo le disposizioni vigenti, è obbligatoria anche in caso di proscioglimento.

Con l'ingiunzione di pagamento le autorità predette provvedono anche ad infliggere le sanzioni amministrative previste nel secondo comma dell'articolo 1.

In caso di mancato versamento nel termine prescritto le autorità che hanno emes-

so l'ordinanza procedono alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le Regioni provvedono per mezzo dei loro uffici.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo della legge 3 maggio 1967, n. 317.

L'atto con cui è proposta l'azione davanti al pretore può essere anche notificato direttamente all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

In casi di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Questo emendamento tende, assieme ad un altro emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 9, a meglio precisare la portata degli articoli 8 e 9 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ritengo allora opportuno che la discussione dei due articoli si svolga congiuntamente. Se non vi sono obiezioni, così può restare stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 9.

*(Opposizione).*

In caso di mancato versamento nel termine prescritto le autorità che hanno emesso l'ordinanza procedono alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le Regioni provvedono per mezzo dei loro uffici.

Si applicano le disposizioni degli articoli 9, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, 10, 11, 12 e 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

L'atto con cui è proposta l'azione davanti al pretore può essere anche notificato direttamente all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1975

per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

L'onorevole Pietro Riccio ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il terzo comma dell'articolo 9, aggiungere il seguente:*

« Il quinto comma dell'articolo 9 e l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1967, n. 317, sono abrogati ».

RICCIO PIETRO. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

## ART. 9.

*(Connessione. Prescrizione.  
Esecuzione forzata).*

Si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda l'articolo 9 del progetto di legge in discussione, ritengo che non si possano condividere i rilievi critici formulati nel corso della discussione sulle linee generali, perché il rinvio operato agli articoli 10 ed 11 della legge n. 317 del 1967 non può comprendere il tema dell'opposizione all'ingiunzione, in quanto il rinvio opera quando esiste una connessione fra un reato e la violazione depenalizzata, e in tale ipotesi non può esistere una pronuncia dell'autorità amministrativa, né essere stata proposta opposizione davanti al giudice civile.

Comunque, per eliminare qualsiasi incertezza, determinata probabilmente dalla rubrica della norma che si riferisce esclusivamente all'opposizione, si potrebbero (a ciò, per l'appunto, tendono gli emendamenti del Governo) trasferire le disposizioni concernenti il procedimento di opposizione in calce all'articolo 8, riservando l'articolo 9 esclusivamente al rinvio alle disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

ACCREMAN. Vorrei far osservare, in aggiunta a quanto già fatto presente dal Presidente, che andrebbe soppressa, nell'emendamento del Governo all'articolo 8

anche la parte riferita al sequestro; quantomeno, bisognerebbe specificare qual'è l'oggetto del sequestro. Ma sarebbe meglio operare la soppressione: infatti la violazione è così lieve che non si può operare sequestro.

PRESIDENTE. Preso atto di questa precisazione, inviterei l'onorevole sottosegretario ad eliminare il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 8, come figura nell'emendamento governativo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se la Commissione è concorde a questo riguardo, sono disposto a sopprimere questi tre commi dell'emendamento del Governo.

ACCREMAN. Chiarito questo punto, vorrei aggiungere che, se si mantiene il sistema, credo che la cosa migliore sia accogliere l'emendamento del Governo (naturalmente, con la modifica testé indicata) all'articolo 8.

Quanto all'articolo 9, intendo riallacciarmi ad alcune perplessità illustrate nel corso della discussione sulle linee generali dallo stesso Governo. Io vorrei enunciare alcuni punti di vista sui quali gradirei ci fosse dibattito in quanto non sono definitivamente formulati e maturati nella mia mente.

Con questo provvedimento si riproduce la regolamentazione della connessione così come è stata stabilita dalla legge di depenalizzazione del 1967, già tante volte citata, relativa alle modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale. Ora, io mi domando se l'esperienza fatta in base a quella legge sia in grado di fornirci qualche indicazione rispetto a quanto dovremmo fare ora. Mi permetta dunque il Presidente di dare lettura del primo comma dell'articolo 10 della legge n. 317 del 1967, che ha come rubrica: *Casi di connessione obiettiva*.

« Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione, non costituente reato ai sensi della presente legge, e per la violazione medesima non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 5 e 8, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa ».

Anche in questo caso si verifica connessione fra l'accertamento della contravvenzione e l'accertamento del delitto; ed anche in questo caso, se vi è pagamento immediato, nonostante la contravvenzione risulti connessa, il giudice competente ad accertare il reato maggiore non ha più niente da dire. Questa, verosimilmente, dovrebbe essere l'ipotesi più frequente. Qual è il vantaggio di questa situazione? Abbiamo visto che quando ha luogo il pagamento anticipato il giudice competente a giudicare del reato maggiore è svincolato. Abbiamo visto anche un'altra cosa: quando il pagamento immediato non c'è stato, per cui si sarebbe dovuto procedere congiuntamente in base a quanto stabilito dall'articolo 10 testé citato, è sopravvenuta quasi sempre l'estinzione per prescrizione. Non c'è stato dunque nessun vantaggio, in quanto la depenalizzazione non si è raggiunta, mentre in tutti i casi in cui si è andato avanti sulla base della connessione, lo snellimento è stato reso automatico dalla prescrizione.

Io mi permetto di proporre uno svincolo totale e non soltanto parziale dell'accertamento del reato dal fatto già contravvenzionale. Finora ci siamo dovuti rendere conto che mentre nei casi in cui ha avuto luogo la connessione questa si è rivelata inutile, in quanto è sopravvenuta la prescrizione, nei casi di pagamento immediato il giudice competente a giudicare del reato principale ha potuto portare avanti il suo esame. Allora non è meglio procedere subito ad uno svincolo totale del reato maggiore da tutto quello che riguarda la contravvenzione depenalizzata?

Ho sentito dire da qualcuno: badiamo alla contraddizione tra giudicati. Ma il primo a non badare a questa contraddizione è stato il legislatore del codice di procedura penale, e lo si può riscontrare ponendo a confronto gli articoli 20 e 21 del codice di procedura penale. Con l'articolo 20 il legislatore di allora — che aveva il « mito del giudicato » come dice il Leone — contempla soltanto la possibilità che il giudice penale rimetta la controversia al giudice amministrativo o civile, la cui decisione è pregiudiziale per l'esistenza stessa del reato. Leggo l'articolo 20 del codice di procedura penale: « Salvo quanto è stabilito nell'articolo precedente, qualora la decisione sull'esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una controversia di competenza di un giudice civile o amministrati-

vo, il giudice penale può anche d'ufficio con ordinanza rimettere tale risoluzione al giudice competente. Questa facoltà può esercitarsi solo se la controversia non è di facile risoluzione e la legge non pone limitazioni alla prova del diritto controverso. Nell'ordinanza con la quale viene disposta la rimessione il giudice assegna un termine, durante il quale è sospeso il procedimento penale. Il termine può essere prorogato per giusta causa una sola volta » (Può quindi essere dato un termine che può essere prorogato una sola volta, dopo di che rientra nella competenza del giudice penale anche la questione amministrativa). Ometto di leggere il penultimo capoverso e passo all'ultimo: « Quando sulla controversia si trova già in corso il giudizio dinanzi ad un giudice civile o amministrativo, il giudice può provvedere a' termini delle disposizioni precedenti ». Cioè, iniziato o non il giudizio amministrativo, l'articolo 20 tende a svincolare il giudice penale dalla soggezione a quel giudicato, perché prima di emettere il giudizio sul reato, egli deve risolvere sia questioni che stanno per proporsi sia questioni che già sono state proposte in giudizio. Quindi, la situazione oggettivamente esistente è di relativo svincolo del giudizio penale dal giudicato amministrativo.

**FELISETTI, Relatore.** Si tratta di vincolo e svincolo insieme, perché il giudice penale tratta anche la questione amministrativa.

**ACCREMAN.** Tutte le volte in cui abbia avuto luogo lo svincolo per pagamento anticipato, il giudice penale esercita il giudizio per stabilire se il reato esista o meno. A mio avviso, proprio per andare incontro a quelle esigenze di snellezza da tutti sentite, varrebbe la pena di svincolare l'infrazione amministrativa, per quanto riguarda il giudizio penale, da un reato maggiore. Io riterrei comunque opportuno sospendere la discussione per riflettere ulteriormente su questo punto.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Quali inconvenienti si verificherebbero lasciando il testo inalterato?

**ACCREMAN.** Tutte le volte in cui si ritenga che queste contravvenzioni siano con-

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1975

nesse ad un altro reato, non si avrebbe alcuna depenalizzazione.

**RICCIO PIETRO.** Bisogna ricordare che, anche quando la conoscenza sia rimessa al giudice penale, le questioni di prescrizione non hanno alcuna rilevanza agli effetti della depenalizzazione. Siamo arrivati all'assurdo di una prescrizione del delitto di omicidio colposo, mentre la sanzione amministrativa relativa è rimasta in vigore in quanto imprescrittibile.

**ACCREMAN.** Il provvedimento in discussione, tuttavia, attraverso il riferimento all'articolo 12 della legge n. 317 del 1967 dispone che il diritto a riscuotere le somme si prescrive in cinque anni: quindi il caso citato da lei non può essersi verificato.

**FELISETTI, Relatore.** È esatto quanto ha affermato l'onorevole Riccio, tanto è vero che con l'articolo ricordato dall'onorevole Accreman è stato posto un rimedio alla norma precedente.

**RICCIO PIETRO.** L'omicidio colposo non si prescrive in sette anni e mezzo, bensì in cinque anni, qualora siano concesse attenuanti: ma di questo discuteremo in altra sede. È più facile, allora, che cada in prescrizione l'omicidio colposo che non la violazione amministrativa. Si deve infatti tener presente che avverso l'irrogazione della sanzione amministrativa si può proporre opposizione al pretore: ma, in tal caso, il procedimento si complica, compromettendo quelle esigenze di snellezza che sono da tutti sentite. Questo scopo può essere invece perseguito lasciando ferma la unicità di competenza del giudice penale.

Se il Presidente consente, approfitto di questo mio intervento per chiarire meglio la portata del mio emendamento, recante una modifica della legge n. 317 del 1967. Non mi sembra giusto che, nel caso in cui sia proposta opposizione davanti all'autorità giudiziaria, si debba procedere all'esecuzione forzata dell'ordinanza emanata dall'autorità amministrativa. Mi sembra assolutamente ingiusto che per una questione sottoposta a conoscenza del giudice per ragioni di connessione — mentre, quindi, è ancora in corso l'accertamento della sussistenza di questo comportamento — si debba essere costretti a pagare, a se-

guito di esecuzione forzata, in relazione ad un fatto che potrà risultare insussistente. Ritengo anche che si debba modificare l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge del 1967, in modo che anche quando vi sia estinzione del reato o improcedibilità la competenza per la violazione amministrativa resti al giudice penale.

**ACCREMAN.** L'obiezione del collega Riccio, riferita all'articolo 9 della legge del 1967, è apprezzabile.

L'impostazione data dall'onorevole Stefanelli sarebbe ancora più radicale.

**FELISETTI, Relatore.** Mi dichiaro contrario all'emendamento dell'onorevole Pietro Riccio e favorevole a quelli del Governo.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Anche il Governo è contrario all'emendamento Riccio Pietro, ed insiste sui suoi emendamenti. Preciso che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8, per aderire agli esatti rilievi formulati, viene modificato come segue:

**ART. 8.**

*(Ordinanza e ingiunzione. Opposizione).*

Le autorità indicate nell'articolo precedente, alle quali gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, se ritengono fondato l'accertamento, determinano con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento stesso all'ufficio del registro: di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, alle autorità che hanno emesso l'ordinanza.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

In caso di mancato versamento nel termine prescritto le autorità che hanno emesso l'ordinanza procedono alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1975

Le Regioni provvedono per mezzo dei loro uffici.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo, della legge 3 maggio 1967, n. 317.

L'atto con cui è proposta l'azione davanti al prelore può essere anche notificato direttamente all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Pietro Riccio, insiste sul suo emendamento?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente, ma poiché esso incide sul testo dell'emendamento governativo all'articolo 8, lo trasformo in subemendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Riccio Pietro all'articolo 9, trasformato in emendamento all'emendamento del Governo all'articolo 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, nel testo da ultimo modificato, l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 10.

(Violazioni finanziarie).

Per le violazioni di cui all'articolo 1, previste da leggi finanziarie, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria.

Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di questa si aggiunge alla somma di cui al primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

STEFANELLI. Desidero porre al relatore ed al rappresentante del Governo il que-

sito se le trasgressioni cui si fa riferimento al primo comma dell'articolo 10 siano definibili in sede amministrativa oppure se per esse siano previste delle pene. Qui si deve stabilire se si tratta di pene o di sanzioni, altrimenti si rischia di fare una eccezione alla regola generale secondo la quale le pene pecuniarie obbligate vengono trasformate in sanzioni amministrative.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le « pene pecuniarie » previste dalle leggi finanziarie non hanno carattere penale. Capisco il dubbio terminologico, ma questa è la dizione valevole per tutte le sanzioni pecuniarie stabilite dalle leggi extrapenali.

STEFANELLI. Ma nel secondo comma dell'articolo 10 si distingue la sanzione depenalizzata dalla pena pecuniaria.

FELISETTI, *Relatore*. Il secondo comma si riferisce alle pene pecuniarie attualmente esistenti, cioè a sanzioni amministrative aggiuntive rispetto a quelle penali. In taluni casi (ad esempio in materia di previdenza) sorge l'obbligo al pagamento della somma evasa nonché della pena pecuniaria.

STEFANELLI. Capirei il secondo comma se venisse soppresso il primo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il secondo serve ad unificare due pene pecuniarie, dato che la sanzione depenalizzata acquista il valore di pena pecuniaria, ai sensi del primo comma, anche quando già era prevista, in aggiunta, una pena pecuniaria.

Quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 10 serve cioè ad eliminare ogni possibile dubbio interpretativo, in quanto altrimenti la formulazione del primo comma potrebbe essere interpretata erroneamente nel senso che il trasgressore sia tenuto a pagare soltanto la pena pecuniaria, ove già prevista, e non anche una somma pari all'ammenda depenalizzata.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1975

chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

## ART. 11.

(*Procedimento*).

Alle pene pecuniarie previste dall'articolo precedente si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge o da leggi speciali.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 e quella del primo comma dell'articolo 9, sostituito alle autorità ivi indicate l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 12.

(*Definizione in via breve*).

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane ed imposte di fabbricazione punite con la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, di una somma pari ad un sesto del massimo o, se più favorevole, al limite minimo della pena pecuniaria medesima. Qualora ricorrano particolari circostanze, l'ufficio anzidetto può determinare la somma da pagare anche in misura inferiore ai limiti anzidetti, purché non minore del decimo del minimo.

L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole:* « pena pecuniaria medesima » *aggiungere le altre:* « oltre l'ammontare del tributo ».

ACCREMAN. Chiedo di illustrarlo assieme all'emendamento Stefanelli.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Stefanelli e Accreman hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultima parte.*

ACCREMAN. L'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, cui fa riferimento

l'articolo 12 del disegno di legge in discussione, prevede che, in caso di violazione delle norme delle leggi finanziarie per cui è prevista la pena pecuniaria, sia consentito al trasgressore di pagare, all'atto della contestazione della violazione, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria oltre l'ammontare del tributo. Il mio emendamento tende, al fine di evitare equivoci, a precisare appunto che anche il tributo deve essere corrisposto assieme alla sanzione depenalizzata.

L'articolo 12, infatti, pur riferendosi all'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, prevede che « per le violazioni alle leggi in materia di dogane ed imposte di fabbricazione punite con la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, di una somma pari ad un sesto del massimo o, se più favorevole, al limite minimo della pena pecuniaria medesima ». (Non si menziona più, quindi, l'ammontare del tributo). « Qualora ricorrano particolari circostanze, l'ufficio anzidetto può determinare la somma da pagare anche in misura inferiore ai limiti anzidetti, purché non minore del decimo del minimo ».

L'ultima parte dell'articolo 12 desta, a nostro giudizio, notevolissime preoccupazioni, in quanto affida alla discrezionalità incontrollata di un ufficio la determinazione delle sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione di norme riguardanti leggi in materia di dogane ed imposte di fabbricazione.

Siamo nettamente contrari a ciò: si tratta di una materia riguardante un settore (quello delle grosse partite doganali e del pagamento delle imposte di fabbricazione) per il quale, se divenissero operanti le disposizioni contenute nell'ultima parte dell'articolo 12, si potrebbe facilmente dar luogo a pericolosi tentativi di corruzione. L'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione non può essere autorizzato ad operare una diminuzione della pena pecuniaria tale da poterla ridurre addirittura fino ad un decimo del minimo!

FELISETTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Accreman.

Sono anche favorevole all'emendamento oppressivo dell'ultima parte, presentato

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1975

dagli onorevoli Stefanelli ed Accreman. La disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 12, infatti, è contraria anche ad ogni principio in materia penale, in quanto neanche il codice penale consente al giudice di spostarsi a sua discrezione dai limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Accreman, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Stefanelli ed Accreman, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo modificato.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 13.

(*Devoluzione dei proventi*).

I proventi delle sanzioni previste negli articoli 1 e 10 sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare dell'ammenda; continuano ad applicarsi altresì, se previsti, gli stessi criteri di ripartizione attualmente vigenti.

Nel caso previsto dall'articolo 7, terzo comma, i proventi spettano alle Regioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 14.

(*Casi di esclusione*).

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle contravvenzioni previste dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non si applicano altresì alle violazioni previste:

a) dalle leggi concernenti comunque la tutela del lavoratore, anche per quanto riguarda l'assunzione, la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni sociali;

b) dalle leggi relative alla disciplina dell'igiene, della composizione, della lavorazione e del commercio degli alimenti e delle bevande, nonché dalle leggi relative alla produzione e al commercio dei mangimi e dei relativi integrativi ed additivi degli alimenti animali;

c) dalle seguenti disposizioni poste a tutela della sanità e dell'ambiente: legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; articoli 1166 e 1167 del codice della navigazione; articoli 9 e 36 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; articoli 202, 221, 226 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, sulla disciplina dei detersivi; articoli 10 e 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, sulla protezione di Venezia;

d) dalle leggi concernenti la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente, dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico della energia nucleare, nonché dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099, riguardante la tutela sanitaria delle attività sportive;

e) dalle disposizioni degli articoli 24, 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, con le modifiche apportate dall'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

Non si applicano, infine, alle violazioni relative a costruzioni eseguite senza l'osservanza delle prescrizioni delle leggi in materia edilizia ed urbanistica.

Continuano ad applicarsi le leggi 3 maggio 1967, n. 317, e 9 ottobre 1967, n. 950, ma la disposizione del primo comma dell'articolo 8 si applica anche alle infrazioni previste dalle leggi suddette.

Gli onorevoli Pennacchini e Pietro Riccio hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*



## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1975

PENNACCHINI. Le ragioni che ci hanno indotto a presentare questo emendamento sono già state ampiamente illustrate.

PRESIDENTE. L'onorevole Stefanelli ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire la lettera a) del secondo comma con la seguente:*

a) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni sociali;

*Alla lettera c) del secondo comma, sostituire le parole: « dalle seguenti disposizioni poste a tutela della sanità e dell'ambiente » con le altre: « dalle disposizioni poste a tutela della sanità e dell'ambiente ed in particolare dalle »;*

STEFANELLI. Alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 14 è detto che le disposizioni previste dal progetto di legge che stiamo esaminando non si applicano alle violazioni previste dalle leggi concernenti, comunque, la tutela del lavoratore. Il mio emendamento tende a precisare meglio che si tratta di una norma non generica ma specifica, legata alla tutela dei rapporti di lavoro e del lavoratore, onde evitare, in futuro, qualsiasi diversa interpretazione.

L'emendamento alla lettera c) tende ad estendere l'ambito delle esclusioni previste dalla medesima lettera, al fine di evitare che le leggi successive non considerino vincolate a questo precetto anche altre norme relative alla tutela della sanità e dell'ambiente.

PRESIDENTE. Saranno le leggi future a decidere.

STEFANELLI. Si tratta di una norma di carattere generale che si riferisce a tutta la legislazione, presente e futura.

ACCREMAN. Non a tutta la legislazione: non stiamo modificando la Costituzione!

STEFANELLI. Corriamo il rischio che, in futuro, dato che esisterà questa legge di carattere generale che depenalizza le ammende, saranno sanzionate amministrativamente tutte le norme che non sono escluse dall'articolo 14. La mia proposta è che

non vengano depenalizzate tutte le ammende poste a tutela della sanità e dell'ambiente, ed in particolare nelle leggi citate dalla lettera c).

Le stesse osservazioni potrebbero essere fatte per la lettera d), sempre del secondo comma dell'articolo 14, in cui vengono considerate alcune ipotesi ma, sostanzialmente, non citandone altre importantissime, corriamo il rischio di depenalizzare alcuni reati che dovrebbero, al contrario, essere puniti in modo più grave di quanto non lo siano adesso.

PRESIDENTE. Vorrei far notare all'onorevole Stefanelli che quanto egli afferma è in contraddizione con le considerazioni che sono all'origine dell'emendamento interamente soppressivo dell'articolo in discussione, tendente ad allargare al massimo la depenalizzazione delle ammende; estendendo invece l'ambito delle esclusioni rischiamo di non depenalizzare nulla.

RICCIO PIETRO. Una legge successiva, non dimentichiamolo, può modificare, sia implicitamente sia esplicitamente, questa legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Stefanelli ha presentato il seguente emendamento:

*Alla lettera d) del secondo comma, dopo le parole: « dalle leggi concernenti la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente » aggiungere le seguenti: « e in particolare ».*

STEFANELLI. Questo emendamento è già stato da me illustrato.

FELISETTI, *Relatore*. Accetto tutti e tre gli emendamenti Stefanelli, anche se li ritengo superflui. Sono invece contrario all'emendamento interamente soppressivo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione in ordine al primo emendamento Stefanelli.

Sono contrario all'emendamento Pennacchini-Riccio Pietro, interamente soppressivo, nonché agli altri emendamenti Stefanelli.

Vorrei in particolare osservare che la legge di oggi non può vincolare la legge di

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1975

domani. Questo per quanto riguarda il secondo emendamento Stefanelli.

Non riesco, poi, a rendermi conto della necessità del terzo emendamento Stefanelli.

STEFANELLI. Questo emendamento si impone anche per il fatto che noi non sappiamo quali altre norme disciplinano la materia.

FELISETTI, *Relatore*. In sostanza quando si fanno delle specificazioni si escludono le cose non specificate; mi pare che l'intenzione del proponente sia quella di includere in modo generale tutte le norme di tutela di beni particolarmente rilevanti per la collettività.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io non riesco a convincermi della necessità di una simile estensione. Si sono volute escludere dalla depenalizzazione alcune leggi con un riferimento *ad hoc*; andando oltre in tale esclusione credo che si falserebbe la volontà del legislatore.

STEFANELLI. Se non volete procedere ad una esclusione generalizzata delle norme in questione, allora esaminiamole una per una; il relatore mi indichi, ad esempio, tutte le norme in materia di sanità e di ambiente.

CAPPONI BENTIVEGNA CARLA. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, i danni procurati dall'uso di tutta una gamma di insetticidi di uso comune, o anche dagli *spray*.

RICCIO PIETRO. Pur ribadendo la mia contrarietà all'articolo in discussione, devo dire che se si parte dal concetto di depenalizzare tutto, salvo i reati più gravi, appare sufficiente il dispositivo dell'articolo 14 nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Capisco le obiezioni mosse dall'onorevole Stefanelli, ma di questo passo si corre il rischio di non depenalizzare nulla. Non vorrei che introducendo esclusioni di portata più generale si finisse con il vanificare gli scopi del provvedimento in discussione.

CAPPONI BENTIVEGNA CARLA. E come pensiamo di risolvere il problema de-

gli insetticidi e degli *spray*, che coinvolgono tutta una serie di interessi economici?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le eccezioni devono sempre essere particolari e precise. Altrimenti, chi è che stabilisce, ad esempio, se una legge è relativa alla sanità o all'ambiente: il giudice forse?

STEFANELLI. Se l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia potesse darci una elencazione dei testi vigenti in materia di tutela della sanità e dell'ambiente, noi avremmo la possibilità di operare delle scelte concrete. Ma poiché si tratta di centinaia di disposizioni credo che la cosa sia molto difficile.

ACCREMAN. Per la verità nel corso della discussione generale tutti eravamo stati d'accordo nel riconoscere la necessità di vedere uno per uno i casi particolari: questo censimento non è stato fatto.

PRESIDENTE. Ogni deputato avrebbe potuto farlo di sua iniziativa.

ACCREMAN. Nel corso della passata legislatura il professor Vassalli rivelò l'impossibilità, per gli stessi uffici ministeriali, di procedere ad un simile censimento di tutte le leggi penali; vorrei sapere come potremmo farlo noi.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo l'ha fatto indicando quelle tra le leggi penali che ritiene più importanti.

STEFANELLI. Se lei, onorevole sottosegretario, ci dice di avere valutato personalmente, come studioso e come rappresentante del Governo, le norme in questione, noi ci rimettiamo al suo giudizio.

CAPPONI BENTIVEGNA CARLA. Ma si tratta di scelte guidate da interessi particolari. Per anni non si è parlato di DDT perché a molti non faceva comodo, e per quanto riguarda gli *spray* la questione è stata affrontata anche alla radio e si è detto che devono essere aboliti in quanto cancerogeni.

ACCREMAN. Occorre considerare che comunque il problema della oblazione to-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1975

glie molta consistenza al discorso che facciamo.

**PRESIDENTE.** Da parte sua l'onorevole Capponi potrebbe presentare una « leggina » in merito all'argomento che le sta a cuore.

**CAPPONI BENTIVEGNA CARLA.** Lei sa bene, onorevole Presidente, che noi siamo contrari alle « leggine », per cui non sarò certo io a presentarne una.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Invito l'onorevole Stefanelli a non insistere sui suoi emendamenti alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'articolo 14, assicurandolo che l'articolo in discussione è stato redatto dopo un'attenta ricognizione della materia e che comunque mi impegno personalmente a compiere un'ulteriore verifica al riguardo, al fine di eliminare, ove venissero riscontrate, eventuali carenze od omissioni.

**STEFANELLI.** Prendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e ritiro il secondo ed il terzo dei miei emendamenti, insistendo soltanto sul primo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pennacchini, insiste sul suo emendamento interamente soppressivo ?

**PENNACCHINI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Pennacchini-Riccio Pietro, interamente soppressivo, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Stefanelli, sostitutivo della lettera *a*) del secondo comma, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo modificato.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti e nessuno

chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

**ART. 15.**

*(Norma transitoria).*

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni indicate nella presente legge, pendenti alla data della sua entrata in vigore, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente.

Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data sopra indicata sono rimosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non può aver luogo la conversione della ammenda in arresto per insolvibilità del condannato. Restano salvi i provvedimenti adottati in ordine alle sanzioni accessorie e alla confisca. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale.

*(È approvato).*

**ART. 16.**

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore nel centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*(È approvato).*

È così esaurita la discussione degli articoli.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

*(Così rimane stabilito).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravven-

---

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1975

---

zioni punibili con l'ammenda» (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3976):

Presenti e votanti . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Accreman, Benedetti, Capponi Bentive-  
gna Carla, Cittadini, Coccia, Felisetti, Gar-  
gani, Lospinoso Severini, Magnani Noya

Maria, Misasi, Musotto, Padula, Patriarca,  
Pennacchini, Perantuono, Revelli, Riccio  
Pietro, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina,  
Vetrano, Zagari.

**La seduta termina alle 14,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO